



COMUNE di VERZUOLO

Provincia di CUNEO

POLIZIA LOCALE

Indirizzo **P.zza Martiri Liberta', 1**

Codice Fiscale **85000850041**

Partita I.V.A. **00308170042**

AREA DI VIGILANZA

ORDINANZA N. 00**466**

Prot. n. 0010469

**DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
TEMPORANEA CHIUSURA ALLA VIABILITA' DI
VIA SANTA CRISTINA - VIA CASTELLO – STRADA MORSETTO
STRADE STERRATE E SENTIERI BOSCHIVI DI COMPETENZA COMUNALE
MANIFESTAZIONE CICLISTICA COMPETITIVA DENOMINATA
“SUI SENTIERI DELLA COLLINA VERZUOLESE”**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista l'autorizzazione del **19 LUGLIO 2024** prot. n. **0010466** della manifestazione ciclistica competitiva denominata “Sui sentieri della collina verzuolese” da effettuarsi il giorno di **Domenica 28 Luglio 2024**;

Considerato che tale autorizzazione prevede, tra l'altro, che sia accertata l'esistenza di un valido provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei concorrenti su tutte le strade di competenza Comunale facenti parte del percorso di gara;

Visto l'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

Visto il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che interessa tratti di strade di competenza Comunale ricadenti nel territorio e precisamente: **Via Santa Cristina -Via Castello – Strada Morsetto comprese le strade sterrate e i sentieri boschivi**;

Ritenuto di dover disporre per il giorno di Domenica 28 Luglio 2024 la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara e precisamente:

In Via Castello dal numero civico 113 al numero 127 in Via Santa Cristina e Strada Morsetto divieto di transito e sosta con rimozione forzata dalle ore 08,00 alle ore 14,30 nonché su tutto il percorso di gara comprese le strade sterrate e i sentieri boschivi divieto di transito con chiusura temporanea tra le ore 08,00 alle ore 14,30 durante il transito dei corridori che di volta in volta utilizzano il percorso di gara;

Accertata la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'art. 13, 1° comma della L.241/90 e ss. mm. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Dato atto che tale Ordinanza costituisce atto rientrante nella competenza del sottoscritto ai sensi del combinato disposto degli art. 107 e 109 comma 2 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ;

Visti gli art 5 comma 3 , 6 , 7 , 37 , 157 , 158 e 159 del nuovo “ Codice della Strada “ emanato con D. Legislativo 30 aprile 1992 , n° 285, e successive modifiche e integrazioni ;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo “ Codice della Strada “, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 , n° 495 e successive modifiche e integrazioni;

ORDINA

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione nonché il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata di **Domenica 28 Luglio 2024** sul percorso della competizione, nei tratti di competenza Comunale, e **precisamente**:

In Via Castello dal numero civico 113 al numero 127 in Via Santa Cristina e Strada Morsetto divieto di transito e sosta con rimozione forzata dalle ore 08,00 alle ore 14,30 comprese le strade sterrate e i sentieri boschivi divieto di transito con chiusura temporanea tra le ore 08,00 alle ore 14,30 durante il transito dei corridori che di volta in volta utilizzano il percorso di gara, per consentire il regolare svolgimento della gara sportiva denominata “**Sui sentieri della collina Verzuolese**”.

Le strade potranno essere riaperte dopo il transito di tutti gli atleti e comunque avverrà **15 minuti** dopo il passaggio del mezzo di fine corsa e comunque sotto la responsabilità del Direttore/Responsabile di gara;

Con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli di avviso, **da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima della chiusura** del transito veicolare e dell'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata;
- la chiusura al transito veicolare e la relativa indicazione del divieto di sosta con rimozione forzata dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali (fig. II 46 art. 116 e fig. II 74 art. 120 con pannello integrativo modello II 6/m art. 83 del D.p.R. 16/12/1992 n.495) ;
- che il comitato organizzatore garantisca per tutto il percorso la sicurezza dei concorrenti mediante la sistemazione di idonei materiali protettivi in prossimità dei punti più pericolosi del percorso (ed in particolare di ostacoli posti al centro o ai margini della carreggiata) ovvero ne sia comunque segnalata la presenza attraverso personale incaricato, adottando, in quanto possibile, segnali convenzionali non equivoci conosciuti dai concorrenti. In caso di eventuali pericoli sospenda la manifestazione.;
- che il comitato organizzatore metta in atto, con dovuto anticipo e con proprio personale di sorveglianza adeguatamente formato o personale A.S.A., tutte le necessarie misure di regolazione del traffico e di segnalazione agli utenti che impegnano la strada percorsa dai concorrenti che partecipano alla gara al fine di evitare qualsivoglia incidente;
- la pubblicità dei sopradescritti provvedimenti, il collocamento dei prescritti segnali stradali, la manutenzione della segnaletica posizionata per effetto del presente provvedimento , il posizionamento di personale a tutela dei partecipanti e addetto alla circolazione stradale (movieri, perso e personale addetto alla sicurezza di cui all'art. 8 delle Linee Guida – Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/1/110/(10) del 18 Luglio 2018- (Operatori della Sicurezza) per presidiare l'intero percorso di gara onde prevenire e/o evitare qualsivoglia incidente, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione della manifestazione, **sarà a totale, cura e spese dell'Organizzatore e/o Responsabile della corsa.**

DISPONE

Che durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata;
- è vietato la sosta e la fermata di autoveicoli lungo entrambi i margini della carreggiata e nei luoghi ove possano essere d'intralcio o di pericolo alla circolazione, secondo l'apprezzamento delle Forze dell'Ordine presenti;

E' fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi:

- nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata;

è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quelle interessate dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarle rispettando le segnalazioni degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;

è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza.

SI AVVERTE

che:

gli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;

l'organizzazione predisporrà, a proprie spese, un idoneo servizio secondo quanto prescritto nel provvedimento con cui è stato autorizzato lo svolgimento della competizione sportiva e dalla presente Ordinanza.

La presente ordinanza non esime da tutti gli obblighi e adempimenti inerenti ai collaudi e a quanto altro disposto dalla normativa in vigore.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio ed apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II° del d.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 collocata a cura e spese dell'organizzazione della manifestazione in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

SI COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 37, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro

sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento d'attuazione del nuovo Codice della Strada);

ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di PIEMONTE entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze incompatibili con la presente.

Per l'esecutività si comunichi:

- mediante invio della presente all'Organizzazione dell'Evento per gli adempimenti di competenza;
- mediante pubblicazione all'albo pretorio (per la durata di 15 giorni) e l'apposizione della prescritta segnaletica;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

L'inosservanza delle prescrizioni ed ogni abuso dell'Ordinanza stessa ne comporterà l'immediata revoca.

A carico dei contravventori si procederà a norme di legge.

DISPONE

L'invio della presente copia a : Sindaco, Questura di Cuneo, Presidente e Responsabile della corsa Velo Club Esperia, Al Comando Stazione Carabinieri di Verzuolo, Ufficio Tecnico Sede.

Verzuolo li 19/07/2024

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE**

Commissario Daniele BELTRAME (*)

(*) il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate e sostituisce documento cartaceo e firma autografa.